

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 10 dicembre 2018)

Relatore di maggioranza: ANDREA BIANCANI

Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

sulle proposte di legge:

- N. 207/18** **(testo base)** a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci
presentata in data 7 giugno 2018
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 “RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE” E ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 22 “MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 ‘RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE’”
- N. 28/16** a iniziativa del Consigliere Rapa
presentata in data 26 gennaio 2016
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 “RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”
- N. 38/16** a iniziativa del Consigliere Leonardi
presentata in data 14 marzo 2016
DIRITTO DEI MARCHIGIANI ALLE CASE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 “RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE” E ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, N. 13 “DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEI DIRITTI E DELL’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI”

- N. 43/16** a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia
presentata in data 4 aprile 2016
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 “RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE” E ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 22 “MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 ‘RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE’”
- N. 64/16** a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia
presentata in data 9 giugno 2016
SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA DELLE MARCHE (ERAP)

(Abbinare ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 207**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 2 quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è abrogato.

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 ter della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 ter della l.r. 36/2005 dopo le parole: "La Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "anche su proposta dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche),".

Art. 3

(Modifica all'articolo 6 bis della l.r. 36/2005)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:
"b bis) alla definizione di una quota minima dei proventi e delle risorse di cui al comma 1 da destinare all'ERAP Marche per finanziare interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di particolare urgenza, interventi di messa in sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché piani straordinari di reinvestimento."

Art. 4

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 36/2005 le parole: "acquisto con recupero" sono sostituite dalle seguenti: "acquisto con eventuale recupero".

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 36/2005)

Soppresso

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 ter della l.r. 36/2005)

Identico

Art. 3

(**Modifiche** all'articolo 6 bis della l.r. 36/2005)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:
"b bis) alla definizione di una quota ~~minima~~ dei proventi e delle risorse di cui al comma 1 da destinare all'ERAP Marche per finanziare interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di particolare urgenza, interventi di messa in sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche ~~nonché piani straordinari di reinvestimento~~."

1 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:

"2 bis. I proventi delle alienazioni di cui al comma 1 sono reinvestiti nell'ambito territoriale del presidio di provenienza."

Art. 3 bis

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"3. E' escluso il finanziamento di operazioni di compravendita di immobili di ERP tra l'ERAP Marche ed i Comuni."

Art. 4

(**Modifiche** all'articolo 11 della l.r. 36/2005)

1. Identico

1 bis. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 36/2005 è sostituito dai seguenti:

“2. Gli alloggi di edilizia agevolata di cui al comma 1, ad esclusione di quelli realizzati dalle cooperative edilizie, sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi di ERP sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 quater nonché a quelli nei cui confronti è stato già adottato per il medesimo motivo il provvedimento di decadenza, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18. A tal fine i Comuni, in collaborazione con ERAP Marche, redigono appositi elenchi da aggiornare annualmente.

2 bis. L'ERAP Marche, in caso di locazione degli alloggi di edilizia agevolata ai soggetti collocati nelle graduatorie di ERP sovvenzionata, può applicare il canone di locazione calcolato secondo le modalità indicate al Capo IV del Titolo III bis della presente legge.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione prevede interventi di sostegno alle locazioni private secondo le finalità e le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Per la valutazione della capacità economica familiare si fa riferimento ai criteri previsti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 36/2005 le parole: “l'acquisto con recupero” sono sostituite dalle parole: “l'acquisto con eventuale recupero”.

Art. 7

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

Art. 5

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 36/2005)

Identico

Art. 6

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 36/2005)

Identico

Art. 7

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 36/2005)

Identico

“1. La Regione può prevedere, per interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, riserve di alloggi da destinare a particolari categorie sociali individuate dal piano regionale di cui all'articolo 5.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 36/2005)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
 “b) avere la residenza o prestare attività lavorativa in un comune della regione da almeno tre anni ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;”.

Art. 7 bis

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

“2 bis. Nell'ambito della sperimentazione finalizzata al miglioramento della qualità abitativa e della fruibilità degli immobili di edilizia residenziale pubblica, l'ERAP Marche provvede a favorire ogni forma di autogestione del patrimonio anche attraverso la realizzazione di percorsi di formazione degli inquilini.”.

Art. 7 ter

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 36/2005)

1. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 36/2005 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché i criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 36/2005)

01. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 le parole: “carta di soggiorno” sono sostituite dalle seguenti: “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) avere la residenza o prestare attività lavorativa ~~in un comune della regione da almeno tre anni ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;”,~~ **nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia. Nell'ipotesi di comprovata difficoltà da parte del soggetto attuatore di procedere alla locazione o alla vendita degli alloggi, il Comune può autorizzare la riduzione di tale periodo fino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale;”.**

1 bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
 “c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 le parole: "dal d.lgs. 109/1998" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa statale vigente in materia di ISEE".

Art. 9

(Modifica all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 3 dell'articolo 17;".

2. Identico

Art. 8 bis

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"2. La qualificazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sostituisce il possesso dei requisiti di cui al comma 1."

Art. 8 ter

(Modifica all'articolo 20 ter della l.r. 36/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 ter della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il Comune può destinare, previa comunicazione alla Regione, all'edilizia agevolata gli alloggi di edilizia sovvenzionata, aventi una superficie utile non superiore a 45 metri quadrati, qualora non abbia proceduto da almeno due anni all'assegnazione dei medesimi per mancanza di nuclei familiari interessati. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nei commi 1 e 2."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

01. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 le parole: "carta di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione da almeno tre anni, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “dell'allegato A” sono inserite le seguenti: “della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed

02. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è inserita la seguente:

“a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;”.

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

“b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione ~~da almeno tre anni~~, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;”.

1 bis. La lettera c) comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

“c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies;”.

1 ter. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 le parole: “dal d.lgs. 109/1998” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa statale vigente in materia di ISEE”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)

1. *Identico*

integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”).

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “all'allegato A” sono aggiunte le seguenti: “della l.r. 22/2006”.

Art. 11

(Modifica all'articolo 20 septies della l.r. 36/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 20 septies della l.r. 36/2005 le parole: “dopo un anno” sono sostituite dalle seguenti: “dopo due anni”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è abrogata.

2. Al comma 4 bis dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 le parole: “I soggetti di cui alle lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui alle lettere a) e b)”.

Art. 13

(Modifica all'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005)

2. *Identico*

2 bis. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “alla scelta,” sono inserite le seguenti: “anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali,”.

2 ter. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “particolare criticità” sono inserite le seguenti: “ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 20 septies della l.r. 36/2005)

01. Al comma 3 dell'articolo 20 septies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “su richiesta dell'assegnatario” sono inserite le seguenti: “a favore di persone legate ai componenti del nucleo familiare, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, da vincolo di parentela in linea retta sino al secondo grado”.

1. Il comma 4 dell'articolo 20 septies della l.r. 36/2006 è sostituito dal seguente:

“4. L'ampliamento stabile del nucleo familiare di cui al comma 3 costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall'autorizzazione dell'ente gestore, che deve essere concessa o respinta entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda dell'assegnatario.”.

Art. 12

(Modifica all'articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

1. *Soppresso*

2. *Identico*

Art. 13

(Modifiche all'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005)

01. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005 sono inseriti i seguenti:

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005 le parole: "In tal caso il procedimento di decadenza viene sospeso." sono sostituite dalle seguenti: "In tale ipotesi non si procede a decadenza."

Art. 14

(Modifica all'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005 le parole: "criteri stabiliti dal d.lgs 109/1998;" sono sostituite dalle seguenti: "criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE;"

"3 bis. Dalla data di risoluzione e fino alla riconsegna dell'alloggio, è dovuta all'ente gestore un'indennità pari al canone locativo della fascia di capacità economica immediatamente superiore a quella applicata al momento della risoluzione.

"3 ter. In caso di pagamento totale di quanto dovuto, eventuali provvedimenti di risoluzione e decadenza restano privi di effetto."

1. Il comma 4 dell'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di morosità incolpevole documentata dall'assegnatario, l'ente gestore verifica con il Comune competente la possibilità di attivare interventi di sostegno sociale ed economico, anche mediante ricorso a specifiche risorse previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In tale ipotesi non si procede alla risoluzione del contratto né alla decadenza dall'assegnazione, fermo restando il recupero da parte dell'ente gestore, anche in forma rateale, delle somme non riscosse."

Art. 14

(Modifica all'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005)

Identico

Art. 14 bis

(Modifiche all'articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"1. L'Ente gestore, entro il 31 ottobre di ogni anno, acquisisce dagli assegnatari la documentazione utile per l'aggiornamento del canone e la verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per gli assegnatari collocati nella fascia di protezione sociale e per quelli collocati nella prima fascia di permanenza nell'assegnazione, il mancato o parziale invio della documentazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione della fascia di canone immediatamente superiore a quella relativa all'anno precedente,

Art. 15

(Modifica all'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: "Gli alloggi" sono sostituite dalle seguenti: "In mancanza di una diversa disciplina statale in materia, gli alloggi".

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 22 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Organi)

1. Sono organi dell'ERAP Marche:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei conti.

2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni."

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 23 della l.r. 36/2005 è sostituito dai seguenti:

"Art. 23 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di presidente, scelti, in rappresentanza dei cinque presidi dell'ERAP Marche, tra soggetti con comprovata esperienza come amministratori locali ovvero tra soggetti in possesso di comprovata esperienza amministrativa in enti pubblici, privati o nel settore urbanistico, edilizio o giuridico.

2. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di durata della

ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza."

Art. 15

(Modifica all'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)

1. *Soppresso*

1 bis. Al comma 5 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: "agli uffici provinciali delle agenzie del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia delle Entrate – uffici provinciali del territorio".

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 36/2005)

Identico

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 23 della l.r. 36/2005 è sostituito dai seguenti:

"Art. 23 (Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche, di seguito denominato Consiglio di amministrazione, è composto da sette membri e resta in carica per la durata della legislatura regionale. Chi ha ricoperto l'incarico di componente per due legislature consecutive non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato.

2. I componenti sono eletti dall'Assemblea legislativa regionale con un'unica votazione; a tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti, tra i candidati

legislatura regionale. I suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il Segretario dell'ERAP Marche di cui all'articolo 23 quater.

3. Nei casi di decadenza, dimissioni ovvero cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente del consiglio di amministrazione, i consiglieri subentranti restano in carica sino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione.

Art. 23 bis (Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo politico amministrativo dell'ERAP Marche.

2. Nel rispetto delle direttive regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, il consiglio di amministrazione, anche su proposta dei responsabili dei presidi, svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita i poteri di indirizzo e controllo sull'attività dell'ente;
- b) approva il bilancio e gli atti di programmazione;
- c) approva i regolamenti;
- d) svolge funzioni di raccordo tra le politiche regionali e le esigenze territoriali dei comuni in materia di edilizia residenziale pubblica;
- e) nei casi previsti dalla presente legge, esercita le funzioni di proposta nei confronti della Regione;
- f) autorizza la stipula di accordi, intese e convenzioni di interesse dei singoli presidi da parte dei responsabili dei medesimi e sottoscrive quelli riguardanti l'intero ambito regionale;
- g) delibera sulle alienazioni, sugli acquisti e sulle permutazioni nonché sulla costituzione, modifica ed estinzione dei diritti reali sugli immobili;

che al primo scrutinio hanno ricevuto il maggior numero di voti, i primi sette in modo da garantire comunque la rappresentanza di ciascun presidio dell'ERAP Marche nonché la rappresentanza delle minoranze assembleari nella misura di due componenti di due differenti presidi.

3. La Giunta regionale con proprio atto costituisce il Consiglio di amministrazione ed individua tra i componenti il Presidente.

4. Ciascun candidato può essere proposto in rappresentanza di un solo presidio dell'ERAP Marche da parte dei soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/1996.

5. I candidati devono essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) esperienza maturata come amministratore locale;
- b) specifica esperienza amministrativa in enti pubblici o privati;
- c) specifica esperienza nel settore urbanistico, edilizio o giuridico;
- d) esperienza maturata nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

6. In caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea legislativa regionale procede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 23 bis (Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. *Soppresso*

2. Nel rispetto delle direttive regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, il Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei responsabili dei presidi, svolge le seguenti funzioni:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) svolge funzioni di raccordo tra le politiche regionali e le esigenze territoriali ~~dei Comuni~~ **degli enti locali** in materia di edilizia residenziale pubblica;
- e) *identica*
- f) autorizza la stipula di accordi, intese e convenzioni ~~di interesse dei singoli presidi da parte dei responsabili dei medesimi e sottoscrive quelli riguardanti l'intero ambito regionale;~~
- g) *identica*

- h) nomina il Segretario dell'ERAP Marche ed i responsabili dei presidi, su designazione della Giunta regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 23 quater e 25;
- i) autorizza la contrazione di mutui o altre forme di accesso al credito;
- l) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte;
- m) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni.

3. Il Regolamento dell'ERAP Marche di cui all'articolo 27 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione.

4. Salva diversa disposizione regolamentare, le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti in carica o dal revisore dei conti.

6. Ai componenti del consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza nella misura massima prevista dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa). Agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate così come previsto dalla legge regionale 11/2010.

Art. 23 ter (Presidente del Consiglio di amministrazione)

1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23, nomina il presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione.

2. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ERAP Marche, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e garantisce l'attuazione delle direttive stabilite dalla Giunta regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

3. La carica di presidente del consiglio di amministrazione non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

4. Il presidente nomina all'interno del consiglio di amministrazione un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Al presidente del consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche è attribuita una indennità

h) *identica*

i) *identica*

l) *identica*

m) *identica*

3. Identico

4. Salva diversa disposizione regolamentare, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. **Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il segretario dell'ERAP Marche di cui all'articolo 23 quater.**

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due **quattro** componenti in carica o dal revisore dei conti.

6. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il rimborso è consentito sino ad un massimo di dodici sedute annue.

Art. 23 ter (Presidente del Consiglio di amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 23, ha la rappresentanza legale dell'ERAP Marche, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dell'ente e all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione ed assicura l'attuazione delle direttive stabilite dalla Giunta regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

2. La carica di presidente del Consiglio di amministrazione non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

3. Il Presidente nomina all'interno del Consiglio di amministrazione un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita una indennità di carica

di carica mensile determinata dalla Giunta regionale.

Art. 23 quater (Segretario)

1. Ai fini del contenimento della spesa e dell'integrazione funzionale delle attività, il consiglio di amministrazione nomina, su designazione della Giunta regionale, il segretario dell'ERAP Marche tra i dirigenti in servizio presso il medesimo, presso la Giunta regionale nonché presso gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale.

2. Il segretario svolge funzioni di assistenza e consulenza al consiglio di amministrazione, mantenendo la direzione del servizio di provenienza ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi, anche nell'ottica di una specializzazione territoriale dei medesimi.”.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 25 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 (Presidi)

1. L'ERAP Marche è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia.

2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23, su designazione della Giunta regionale, tra i dirigenti di cui al comma 1 dell'articolo 23 quater.

mensile determinata dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti di spesa complessiva previsti dalla normativa vigente in materia, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità di cui alla l.r. 11/2010.

Art. 23 quater (Segretario)

1. Ai fini del contenimento della spesa e dell'integrazione funzionale delle attività il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione della Giunta regionale, il segretario dell'ERAP Marche tra i dirigenti in servizio presso il medesimo ente, presso le strutture organizzative della Giunta regionale, presso gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale. Il segretario conserva la direzione della struttura amministrativa di provenienza e il trattamento giuridico-economico del contratto relativo al comparto di riferimento.

2. Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione; svolge funzioni di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa al Consiglio di amministrazione; sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di rilevanza regionale; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti; coordina l'attività dei responsabili dei presidi al fine di garantire la rispondenza dell'azione tecnico – amministrativa ai fini dell'ERAP Marche ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi medesimi, anche nell'ottica di una loro specializzazione territoriale.”.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 25 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 (Presidi)

1. *Identico*

2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23, su designazione della Giunta regionale, tra i dirigenti dell'ERAP Marche.

2 bis. La Giunta regionale può designare il responsabile del presidio anche tra i dirigenti in servizio presso le strutture organizzative della medesima, nonché presso gli enti dipendenti dalla Regione. In tale ipotesi i dirigenti sono collocati in aspettativa non retribuita.

3. Il responsabile del presidio esercita le seguenti funzioni:

- a) dirige l'attività delle strutture dello stesso presidio ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del medesimo;
- b) propone gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e del suo presidente;
- c) sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di interesse del singolo presidio.

4. L'incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.

5. Ai dirigenti di cui al comma 2 può essere attribuita la responsabilità anche di più presidi.”.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 25 bis della l.r. 36/2005)

1. Il comma 5 dell'articolo 25 bis della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“5. Le Consulte formulano proposte sugli atti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 23 bis, che interessano il territorio del presidio di appartenenza.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 25 bis della l.r. 36/2005 è abrogato.

Art. 20

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 22/2006)

1. Alla fine del punto 1) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"), sono aggiunte le seguenti parole: "il suddetto punteggio è aumentato del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 431/1998.”.

2. Il punto 3) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“3) presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 4 punti). I Comuni graduano il punteggio in relazione al numero di anziani presenti;”.

2 ter. La Giunta regionale determina il trattamento economico del responsabile del presidio in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.

3. Il responsabile del presidio esercita le seguenti funzioni:

- a) dirige l'attività delle strutture ~~dello stesso del~~ presidio ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del medesimo;
- b) *identica*
- c) sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di interesse del ~~single~~ presidio.

4. *Identico*

5. Ai dirigenti di cui al comma 2 può essere attribuita la responsabilità ~~anche~~ di più presidi.”.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 25 bis della l.r. 36/2005)

Soppresso

Art. 20

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 22/2006)

1. Alla fine del punto 1) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"), sono aggiunte le seguenti parole: "il suddetto punteggio è aumentato **sino ad un massimo** del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 431/1998;”.

2. Il punto 3) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“3) presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel nucleo familiare ~~richiedente~~ **(da 1 a 4 punti) (da 1 a 3 punti)**;”. ~~I Comuni graduano il punteggio in relazione al numero di anziani presenti;”.~~

3. Il punto 4) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità;"

4. Il punto 5) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"5) presenza di minori di età (da 0,5 a 2 punti in proporzione al numero dei minori);"

5. Il punto 7) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni (punti da 2 a 4);"

6. Il punto 10) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"10) residenza nel Comune (0,25 punti per ogni anno superiore al decimo sino al ventesimo)."

7. Il punto 1) della lettera b) condizioni oggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"1) abitazione in un alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti);"

8. Il punto 2) della lettera b) condizioni oggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);"

9. Il punto 3) della lettera b) condizioni oggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);"

10. Il punto 5) della lettera b) condizioni oggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"5) abitazione da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti);
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 5 punti);

3. *Identico*

4. Il punto 5) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare richiedente (da 0,5 a 3 punti in proporzione al numero dei minori);"

5. Il punto 7) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a ~~35 anni~~ **30 anni** (punti da 2 a 4 punti);"

6. *Identico*

7. *Identico*

8. *Identico*

9. *Identico*

10. Il punto 5) della lettera b) condizioni oggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

"5) abitazione **in un alloggio** da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti);
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a ~~5~~ **4** punti);
- **a seguito di ordinanza di sgombero (da 2 a 4 punti);**

- a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20 septies, comma 2, della l.r. 36/2005 (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione alla data di esecuzione del provvedimento medesimo.”.

Art. 21

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 22

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la nomina del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23 della l.r. 36/2005, così come modificato dall'articolo 17 di questa legge, viene effettuata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. L'ERAP Marche adegua il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 27 della l.r. 36/2005 alla disciplina contenuta in questa legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

3. Il Direttore dell'ERAP Marche operante alla data di entrata in vigore di questa legge resta in carica sino all'insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23 della l.r. 36/2005, così come modificato dall'articolo 17 di questa legge.

4. Il consiglio di amministrazione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo al direttore.

- a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario ~~il richiedente~~ sia la parte soccombente ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 septies della l.r. 36/2005 (da 2 a ~~5~~ 4 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione alla data di esecuzione del ~~provvedimento medesimo~~ **dei provvedimenti medesimi**.”.

Art. 21

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 22

(Norme transitorie e finali)

01. La Giunta regionale adotta l'atto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 quater, così come sostituite dagli articoli 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

1. In sede di prima applicazione, la nomina del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23 della l.r. 36/2005, così come sostituito dall'articolo 17 di questa legge, viene effettuata entro ~~centoventi~~ **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. L'ERAP Marche adegua il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 27 della l.r. 36/2005 alla disciplina contenuta in questa legge entro sessanta giorni ~~dall'entrata in vigore della medesima~~ **dalla scadenza del termine di cui al comma 1.**

3. Il Direttore dell'ERAP Marche operante alla data di entrata in vigore di questa legge resta in carica sino all'insediamento del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23 della l.r. 36/2005, così come ~~modificate~~ **sostituito** dall'articolo 17 di questa legge.

4. I responsabili dei presidi operanti alla data di entrata in vigore di questa legge restano in carica sino alla scadenza dei relativi incarichi e comunque sino alla nomina dei nuovi responsabili, qualora successiva alla medesima scadenza.

4 bis. La Giunta regionale designa il segretario di cui all'articolo 23 quater, come inserito dall'articolo 17 di questa legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

medesima. Dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e sino alla nomina del segretario, le relative funzioni sono svolte dal dirigente dell'ERAP Marche che opera in qualità di direttore alla data di entrata in vigore di questa legge.

4 ter. Le disposizioni indicate al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 23 e al comma 2 dell'articolo 23 ter della l.r. 36/2005, così come modificati dall'articolo 17, si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore di questa legge.

4 quater. L'alienazione degli alloggi di ERP sovvenzionata avviene secondo le modalità e le procedure stabilite dall'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005, così come modificato dall'articolo 15 di questa legge.

4 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 6 bis della l.r. 36/2005, come inserito dall'articolo 3 di questa legge, non si applicano ai reinvestimenti dei proventi delle alienazioni degli alloggi effettuate secondo le previsioni contenute nel piano regionale di edilizia residenziale pubblica approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 115 del 9 dicembre 2014 (Piano regionale di edilizia residenziale – triennio 2014/2016. Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36).

Art. 23
(Abrogazione)

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 36/2005 è abrogato.

Art. 23
(Abrogazioni)

1. Il comma 2 quinquies dell'articolo 2 della l.r. 36/2005 è abrogato.

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è abrogata.

3. L'articolo 25 bis della l.r. 36/2005 è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 36/2005 è abrogato.

Testo pdl n. 28**Art. 1**

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 36/2005)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è aggiunta la seguente:

“e bis) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni.”.

Testo pdl n. 38**Art. 1**
(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'accesso alla abitazione di edilizia residenziale pubblica garantendo adeguate tutele ai cittadini italiani, comunitari regolarmente residenti e categorie speciali come ultrasessantacinquenni e persone disabili al 100 per cento.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) le parole: "per l'immigrazione," sono soppresse.

2. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:
"h bis) a tutelare i nuclei familiari italiani in ordine all'attribuzione dei punteggi soprattutto in riferimento a nuclei familiari monoparentali o senza figli, ai cittadini ultrasessantacinquenni e famiglie con persone disabili al 100 per cento."

Art. 3

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 36/2005 la parola "immigrati," è soppressa.

Art. 4

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 dopo le parole: "in un comune della regione" sono inserite le seguenti: "da almeno 10 anni".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 dopo le parole: "si concorre per l'assegnazione" sono inserite le seguenti: "in ambedue i casi da almeno 10 anni,".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 dopo le parole: "in tutto il territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "ed all'estero".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 13/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati) dopo le parole: "nella ricerca di soluzioni abitative" sono inserite le seguenti: "previo esaurimento di domande presentate da cittadini marchigiani bisognosi residenti da 10 anni nei comuni della regione".

2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 13/2009 dopo le parole: "agli immigrati, residenti" sono inserite le seguenti: "da almeno 10 anni".

Art. 7

(Requisiti per l'accesso e la permanenza)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale definisce i requisiti e le procedure per l'accesso agli alloggi in adeguamento a questa legge.

2. L'atto di cui al comma 1 deve contemplare l'esigenza del diritto all'abitazione dei cittadini italiani, comunitari regolarmente residenti, e delle categorie speciali come gli ultra sessantacinquenni e delle persone disabili al 100 per cento.

3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce le procedure per la verifica dei requisiti delle domande di assegnazione degli alloggi ivi compreso l'accertamento di eventuali proprietà ubicate all'estero da parte dei soggetti richiedenti o loro appartenenti al nucleo familiare.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo pdl n. 43**Art. 1**

(Modifica all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), come da ultimo modificata dall'articolo 1 della l.r. 9/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) avere la residenza nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione;”.

Art. 2

(Sostituzione dell'Allegato A della l.r. 22/2006)

1. L'Allegato A alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”) è sostituito dall'allegato a questa legge.

Allegato A

PUNTEGGI

Alle domande di assegnazione vengono attribuiti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare richiedente:

a) condizioni soggettive:

- 1) nessuna assegnazione di punteggio senza un obiettivo riscontro in base al documento ISEE presentato;
- 2) assegnazione di punti 5 (cinque) per i residenti nel Comune da almeno dieci anni;
- 3) attestazione di esistenza del nucleo familiare in base ad autocertificazione sostitutiva di atto notorio. Ai sensi del presente allegato non è necessaria la produzione di certificazione anagrafica della convivenza da almeno due anni;
- 4) modificazione di punteggi nei seguenti casi:
 - famiglia di recente (da uno a tre anni) o prossima formazione, punti 4 (quattro);
 - nucleo familiare superiore ai cinque componenti, punti 4 (quattro);
 - nucleo familiare che include un portatore di handicap grave, punti 5 (cinque);

- famiglia monoparentale con un figlio a carico, punti 3 (tre) o con più figli a carico, punti 4 (quattro).

b) condizioni oggettive:

- 1) abitazione in un alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando, punti 5 (cinque);
- 2) abitazione in un alloggio antigenico da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando. Condizioni pessime, punti 3 (tre), condizioni precarie, punti 2 (due);
- 3) abitazione di un alloggio inadeguato da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando, punti 3 (tre);
- 4) abitazione di un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:
 - a seguito di ordinanza di sgombero, punti 5 (cinque);
 - a seguito di ingiunzione per finita locazione, punti 4 (quattro);
 - assegnazione alla parte soccombente a seguito di sentenza del tribunale di separazione tra coniugi, punti 5 (cinque).

Testo pdl n. 64**Art. 1**

*(Soppressione dell'Ente regionale
per l'abitazione pubblica delle Marche)*

1. L'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP), istituito con legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), è soppresso e i relativi organi sono sciolti dalla data indicata nelle deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. La Regione subentra nell'esercizio delle funzioni attribuite all'ERAP dalla l.r. 36/2005 nonché nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'ente medesimo.

3. Dalla data di entrata in vigore di questa legge l'ERAP non può effettuare assunzioni di personale, attivare o rinnovare comandi né conferire o prorogare incarichi a esperti esterni.

Art. 2

(Procedimento di subentro)

1. Il direttore dell'ERAP, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, effettua la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale e dei rapporti giuridici pendenti e la trasmette alla Regione.

2. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla recezione dell'atto indicato al comma 1, adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie a disciplinare i rapporti successivi derivanti dalla soppressione dell'ERAP, con particolare riferimento ai procedimenti pendenti e al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

3. L'ERAP cessa di esercitare le funzioni indicate all'articolo 1 alla data stabilita con le deliberazioni di cui al comma 2, di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione.

4. Le deliberazioni indicate al comma 2 possono prevedere la costituzione di strutture organizzative di decentramento amministrativo dislocate nel territorio, con particolare riferimento ai Comuni sedi dei presidi provinciali di cui all'articolo 25 della l.r. 36/2005.

Art. 3

(Personale dell'ERAP)

1. Il personale dell'ERAP con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito alla Regione.

2. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata del numero di posti corrispondente al personale trasferito alla stessa Regione.

3. I processi di trasferimento del personale a tempo indeterminato di cui al comma 1 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dall'ERAP.

4. I provvedimenti di trasferimento del personale sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Nelle leggi regionali ovunque ricorre la parola "ERAP" questa si intende sostituita con la parola "Regione".

2. I provvedimenti previsti all'articolo 2, comma 2, costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni altro adempimento derivante dalla successione tra enti.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Le entrate dell'ERAP, a decorrere dalla data della sua soppressione, sono acquisite al bilancio regionale per l'attuazione di questa legge.